



SACCO & PARTNERS srl

STP (Società tra Professionisti)

Dottori Commercialisti – Revisori Legali dei conti

Corporate Tax Consultancy

Sede Legale: 25124 BRESCIA, Via Rodi n.27 - Tel. 030/2426211

Ufficio di Milano: 20121 MILANO, Via Monte Napoleone n. 8

Registro Imprese di Brescia - Codice Fiscale - Partita IVA n. 02171980176 / Rea N. BS - 327414

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v. - web site: www.saccopartners.it

e-mail: saccopartners@saccopartners.it PEC: saccopartnersservizi@legalmail.it

A tutta la Spett.le Clientela

**OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 13 DEL 25/07/2022
“BONUS PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS”**

Argomento	Descrizione
Imposte dirette	Sono previsti alcuni crediti d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale a favore di: <i>imprese energivore</i> (art. 15 del DL 4/2022, art. 4 del DL 17/2022 e art. 5 del DL 21/2022); <i>imprese gasivore</i> (art. 15.1 del DL 4/2022, art. 5 del DL 17/2022, art. 5 del DL 21/2022 e art. 2 del DL 50/2022); <i>imprese diverse dalle precedenti</i> , in presenza di determinate condizioni (art. 3 e 4 del DL 21/2022 e art. 2 del DL 50/2022).

La seguente tabella riepiloga la misura delle agevolazioni in esame:

SOGGETTI BENEFICIARI	MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA
Imprese energivore	20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022
	25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Il credito d'imposta è riconosciuto anche per l'energia prodotta e auto-consumata nel secondo trimestre 2022
imprese diverse da quelle energivore, con contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW	15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022
Imprese gasivore	10% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022
	25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022
Imprese diverse da quelle gasivore	25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022

<p style="text-align: center;">Imprese Energivore</p>	<p>Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. energivore) di cui al DM 21.12.2017 sono riconosciuti alcuni crediti d'imposta, in misura differente in relazione al primo o al secondo trimestre 2022 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2022 n. 13 e 11.7.2022 n. 25).</p> <p>Nozione di imprese energivore</p> <p>Nel rinviare al DM 21.12.2017, le norme agevolative identificano le imprese a forte consumo di energia come quelle aventi i requisiti di cui all'art. 3 e, contestualmente, iscritte all'elenco CSEA di cui all'art. 6 co. 1 del citato DM (circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2022 n. 13, § 1.1).</p> <p>Per imprese a forte consumo di energia (c.d. energivore) si intendono quindi le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti (art. 3 del DM 21.12.2017):</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ operano nei settori dell'Allegato 3 alla comunicazione Commissione Europea n. C(2014) 200/01 (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.); ❖ operano nei settori dell'Allegato 5 alla citata comunicazione ;;(altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell'Allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al Valore aggiunto lordo (VAL) ai sensi dell'art. 5 del DM 21.12.2017 non inferiore al 20%; ❖ non rientrano tra i precedenti punti, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 e 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ex art. 39 del DL 83/2012. <p>Inoltre, l'art. 4 del DM identifica i requisiti di intensità di costo dell'energia elettrica rispetto al VAL (almeno il 20%) o rispetto al fatturato (almeno il 2%) che le imprese devono dimostrare di raggiungere per l'iscrizione all'elenco.</p> <p>Per fruire del credito d'imposta in commento, oltre a possedere i requisiti di cui al citato art. 3, è necessario che le imprese energivore risultino regolarmente inserite nell'elenco di cui all'art. 6 co. 1 del DM 21.12.2017 dell'anno 2022, ossia quello che include il periodo oggetto di agevolazione.</p> <p>Qualora l'impresa non risulti definitivamente iscritta nell'elenco relativo all'anno 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d'imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 13/2022, § 1.1).</p> <p>Primo trimestre 2022</p> <p>Il credito d'imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022 (art. 15 del DL 4/2022).</p> <p>Tale agevolazione è riconosciuta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica (macro-categoria solitamente indicata in fattura complessivamente alla voce "spesa per la materia energia"; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, § 1.1), calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.</p> <p>Secondo trimestre 2022</p> <p>Il credito d'imposta è pari al 25% (in luogo del 20% inizialmente previsto) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, qualora i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre</p>
--	--

<p style="text-align: center;"><i>Segue</i></p>	<p>2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa (combinato disposto degli artt. 4 del DL 17/2022 e 5 co. 1 del DL 21/2022).</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e auto-consumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e auto-consumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica; ❖ il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
<p style="text-align: center;">Imprese diverse da quelle Energivore</p>	<p>Alle imprese diverse da quelle energivore ex DM 21.12.2017, dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15% (in luogo del 12% inizialmente previsto) della spesa sostenuta per l'acquisto (comprovato dalle relative fatture) della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 (art. 3 del DL 21/2022 e art. 2 co. 3 del DL 50/2022; cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, § 3).</p> <p>Condizioni</p> <p>Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.</p>
<p style="text-align: center;">Imprese Gasivore</p>	<p>Alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. "gasivore") sono riconosciuti alcuni crediti d'imposta, in misura differente in relazione al primo o al secondo trimestre 2022 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 16.6.2022 n. 20).</p> <p>Nozione di imprese gasivore</p> <p>Per imprese a forte consumo di gas naturale si intendono le imprese che congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al DM 21.12.2021 n. 541; ❖ hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all'art. 3 co. 1 del DM 21.12.2021 n. 541, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici. <p>Primo trimestre 2022</p> <p>Viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel primo trimestre solare del 2022 (art. 15.1 del DL 4/2022, introdotto dall'art. 4 del DL 50/2022).</p> <p>Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.</p>

<i>segue</i>	<p>Secondo trimestre 2022</p> <p>È previsto un credito d'imposta pari al 25% (in luogo del precedente 20% e del 15% inizialmente previsto) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare del 2022, dalle imprese gasivore (cfr. art. 5 del DL 17/2022, art. 5 co. 2 del DL 21/2022 e art. 2 co. 2 del DL 50/2022).</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.</p>
Imprese diverse da quelle Gasivore	<p>Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale ex art. 5 del DL 17/2022, è previsto un credito d'imposta pari al 25% (in luogo del precedente 20%) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare del 2022 (art. 4 del DL 21/2022 e art. 2 co. 1 del DL 50/2022; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 16.6.2022 n. 20).</p> <p>Condizioni</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.</p>
Irrilevanza fiscale	<p>Per espressa previsione normativa, tutti i suddetti crediti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP; ❖ non rilevano ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
Modalità di utilizzo	<p>I suddetti crediti di imposta sono utilizzabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ entro il 31.12.2022; ❖ esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; ❖ senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000.

La seguente tabella riepiloga i codici tributo da utilizzare in F24:

Codice Tributo	Agevolazione
6960	Credito d'imposta per imprese energivore (I trimestre 2022)
6961	Credito d'imposta per imprese energivore (II trimestre 2022)
6962	Credito d'imposta per imprese gasivore (II trimestre 2022)
6963	Credito d'imposta per imprese non energivore (II trimestre 2022)
6964	Credito d'imposta per imprese non gasivore (II trimestre 2022)
6966	Credito d'imposta per imprese gasivore (I trimestre 2022)

<p><i>Segue</i></p>	<p>I crediti d'imposta possono essere utilizzati in compensazione in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, purché le spese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale consumati siano (FAQ Agenzia Entrate 11.4.2022; cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, § 1.3 e circ. Agenzia delle Entrate 20/2022).</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ sostenute nel trimestre di riferimento, ai sensi dell'art. 109 del TUIR; ❖ documentate mediante il possesso della fattura di acquisto.
<p>Cessione del credito d'imposta</p>	<p>I crediti d'imposta sono cedibili dalle imprese beneficiarie entro il 31.12.2022 (art. 15.1 co. 4 del DL 4/2022, artt. 3, 4 e 9 del DL 21/2022; provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445; circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, § 4, circ. Agenzia delle Entrate 20/2022, § 5).</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ solo per intero (l'utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del beneficiario, non consente a quest'ultimo di effettuare la cessione di quel determinato credito); ❖ ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione; ❖ con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "qualificati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).
<p>Visto di Conformità</p>	<p>In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all'agevolazione</p>
<p>Utilizzo da parte del cessionario</p>	<p>Il credito d'imposta deve essere utilizzato dal cessionario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ entro il 31.12.2022; ❖ con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente. <p>I codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti d'imposta in compensazione nel modello F24 sono stati istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate 12.7.2022 n. 38. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di "bonus edilizi" di cui agli artt. 121 co. 4 - 6 e 122-bis del DL 34/2020.</p>
<p>Comunicazione della cessione del credito</p>	<p>La cessione dei crediti d'imposta deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate (provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445):</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ dal 7.7.2022 al 21.12.2022; ❖ in caso di obbligo di visto di conformità, soltanto dal soggetto che appone il visto; in alternativa, direttamente o tramite intermediari abilitati; ❖ mediante l'apposito modello approvato; ❖ utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche. <p>Per ciascun credito d'imposta, il cedente può inviare una sola comunicazione di cessione, per l'intero ammontare del credito stesso. I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l'opzione irrevocabile per l'utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.</p>

<p><i>Segue</i></p>	<p>Le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate delle ulteriori cessioni sono effettuate, a pena d'inammissibilità, direttamente dai soggetti cedenti e avvengono esclusivamente tramite la <i>"Piattaforma cessione crediti"</i>.</p>
<p>Cumulabilità con altre agevolazioni</p>	<p>I crediti d'imposta in esame sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.</p>
<p>Importi certificati dai fornitori solo su richiesta e non per tutti</p>	<p style="text-align: center;"><u><i>Per le aziende «multisito» va considerato il costo totale e non per singola utenza</i></u></p> <p><i>Con la conversione del DI Aiuti è stato aggiunto un elemento che per molte imprese semplifica l'accesso al credito di imposta gas ed energia. Il comma 3-bis, articolo 2, del DI 50/22 prevede infatti che competete ai fornitori la verifica dei requisiti di accesso (incremento medio trimestrale dei costi di energia e/o gas superiore al 30%) e la comunicazione del credito spettante.</i></p> <p><i>La norma permette di evitare la complessità dei calcoli "fai da te", ma non a tutti: sono escluse le imprese che nel 1° e 2° trimestre 2022 non hanno lo stesso fornitore del 1° trimestre 2019. La condizione non è casuale: il tax credit del 2° trimestre 2022 compete in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di energia e gas nel 2° trimestre stesso; mentre il diritto a ottenerlo matura se è verificato l'incremento dei costi superiore al 30% nel 1° trimestre 2022, rispetto al 1° trimestre 2019. La norma, tuttavia, non richiede continuità di rapporto, per cui l'adempimento ricade sul fornitore anche se nel periodo 1° aprile 2019 – 31 dicembre 2021 il cliente è (provvisoriamente) transitato ad altro operatore. Inoltre la comunicazione del fornitore riguarda i crediti di imposta introdotti con gli articoli 3 e 4 del DI Taglia prezzi 21/2022: quindi solo quelli maturati da imprese non gasivore e non energivore ma con contatori di potenza almeno pari a 16,5 Kw.</i></p> <p>Le imprese che hanno cambiato fornitore, le energivore e le gasivore (queste ultime anche per il 1° trimestre 2022) devono invece verificare in autonomia la spettanza del credito. A tal fine, utili chiarimenti sono arrivati con le circolari 13/E e 25/E del 2022 e, per il gas, con la circolare 20/E/2022.</p> <p><i>Mentre l'incremento del 30% del costo del gas risulta sempre rispettato (si fa riferimento a prezzi medi del mercato, si veda il grafico in alto), per l'energia elettrica occorre verificare la spesa sostenuta da ciascuna impresa. L'Agenzia ha così precisato che il costo medio per kWh si riferisce alla «spesa per la materia energia» corrispondente ai costi per l'energia comprensivi delle perdite di rete, del dispacciamento e della commercializzazione, a cui sommare le garanzie di origine; mentre restano esclusi gli altri oneri accessori diretti e indiretti e non rilevano le spese di trasporto, le coperture finanziarie e le imposte relative alla componente energia.</i></p> <p><i>L'incremento di costo va verificato al netto dei sussidi, ma il credito si calcola sulla spesa sostenuta al lordo degli stessi. Per le imprese "multisito" il costo medio dell'energia elettrica va calcolato complessivamente e non per singola utenza.</i></p>
<p>Facilitazioni di calcolo</p>	<p>La facilitazione consiste invece nell'obbligo per il fornitore di energia di comunicare, su richiesta dell'impresa, l'incremento certificato dei costi e il credito d'imposta spettante. Obbligo che però vale solo per il 2° trimestre 2022, e solo nei confronti delle imprese non energivore e non gasivore che si riforniscono dallo stesso venditore del 1° trimestre 2019. La comunicazione dovrà essere inviata entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il bonus, quindi il 29 agosto. Mentre il credito potrà essere usato in compensazione (anche frazionata) o ceduto (per intero) entro il 31 dicembre di quest'anno (si veda l'articolo in basso).</p>

<p><i>Segue</i></p>	<p>In sostanza, sono ancora numerosi i casi in cui le aziende devono calcolare il tax credit con il fai-da-te. Perché la facilitazione non si applica a tutti (è escluso ad esempio chi ha cambiato fornitore) e, comunque, non vale per i crediti relativi al 1° trimestre.</p> <p>In queste situazioni, una volta assodato l'aumento del 30% dei costi dell'energia, bisogna calcolare in autonomia, sul totale della spesa, il credito corrispondente, che poi potrà essere utilizzato senza dover fare alcuna istanza. Da notare che l'aumento dell'elettricità si calcola sulla componente energia elettrica (al netto di imposte e sussidi): in pratica, la voce «spesa per la materia energia» indicata in fattura; per il gas, invece, il rincaro riguarda il prezzo medio di riferimento del Mercato infra-giornaliero, pubblicato dal Gme. Considerato il balzo di oltre il 300% rispetto al 2019, è ragionevole pensare che il tax credit sul gas spetti a tutte le imprese.</p>
<p>Limiti</p>	<p><i>La conversione del DI Aiuti ha anche introdotto "un limite".</i></p> <p>Il limite è quello previsto dal regime "de minimis", secondo cui un'impresa non può ricevere aiuti di Stato per oltre 200mila euro nel triennio (si veda Il Sole 24 Ore del 5 luglio). Un vincolo che ha suscitato le proteste delle sigle di categoria, anche alla luce del fatto che negli ultimi anni – complice il Covid – c'è stato un boom di aiuti e il tetto è ormai anacronistico. In base al decreto, i tax credit sull'energia rientrano ora nel de minimis per il 2° trimestre, tranne per le aziende definite "energivore".</p>

Allegati:

- circolare 13/E del 13.05.2022
- circolare 20/E del 16.06.2022
- provvedimento Agenzia delle Entrate n. 253445 del 30.06.2022
- circolare 25/E del 11.07.2022
- risoluzione Agenzia delle Entrate n. 38 del 12.07.2022

Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet www.saccopartners.it che Vi invitiamo a consultare.

Cordiali saluti
Sacco & Partners Srl
STP (Società tra Professionisti)

Brescia, 25 Luglio 2022